

# Professionisti, niente Irap se l' attività è organizzata da terzi

Non sono soggetti a Irap i proventi che un professionista percepisce come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata. La Corte di cassazione (sent. 31 gennaio 2017, n. 2448) ribalta l'esito dell'appello che aveva visto soccombere un ragioniere commercialista in tema di assoggettamento ad Irap dei compensi professionali. In particolare la Ctr, negando il rimborso Irap, ha preso atto della mancata produzione di idonea prova da parte del contribuente sulla mancanza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione contro le non contestate spese di ammortamento e la collaborazione con strutture professionali (primari studi legali e tributari), espressamente ammessa dallo stesso contribuente, dei cui apporti l'attività professionale si è giovata ed è risultata costantemente arricchita. Il professionista insisteva con ricorso per Cassazione, sostenendo di aver svolto la propria attività in contesti avulsi dal proprio potere decisionale e senza assunzione di responsabilità nei confronti della clientela, in assenza di collaboratori e senza beni strumentali. Secondo la suprema Corte, lo svolgimento dell'attività libero professionale consistente esclusivamente in consulenza presso uno studio altrui, non prova, ma esclude la presenza di un'autonoma organizzazione: deve però tenersi conto dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi (nel caso di specie spese di ammortamento), e deve essere fornita dal contribuente idonea prova. Sul punto il ricorrente, richiama: a) l'estratto del libro dei beni ammortizzabili allegati in appello; b) la mancanza di dipendenti e collaboratori; c) l'assenza di spese e di costi per attività promozionale/pubblicità. E con ciò ha provato l'assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. La Ctr ha pertanto erroneamente dato rilievo alla collaborazione con strutture professionali esterne, poiché in base all'art. 2 del dlgs n. 446 del 1997, ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una



struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia «autonoma», cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti a Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all' interno di una struttura da altri organizzata. A tali principi non si è attenuto il giudice di merito il quale, per un verso, ha ritenuto di dare valore, ai fini della ricorrenza del requisito dell' autonoma organizzazione, alla collaborazione con strutture professionali (primari studi legali e tributari), espressamente ammessa dallo stesso contribuente, «dei cui apporti l' attività professionale si è giovata ed è risultata costantemente arricchita». E ciò in assenza di altri elementi (in particolare spese di ammortamento) idonei a rivelare la presenza di una autonoma organizzazione. La Ctr, quindi, sebbene fosse pacifico che il contribuente esercitasse l' attività in assenza di una propria organizzazione, ma attraverso quella di strutture che gli avevano affidato i relativi incarichi professionali, ha considerato tale situazione idonea a rafforzare la presenza del presupposto impositivo dell' Irap, giungendo alla conclusione che il contribuente non aveva provato l' assenza del requisito dell' autonoma organizzazione, senza che la stessa trovasse argomentazioni logiche e plausibili. Il ricorso è stato conseguentemente e cassa la sentenza impugnata.